

Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione delle rate del mutuo, nell'ambito del "Piano Famiglie ABI"

L'ABI e tredici Associazioni dei consumatori hanno firmato un accordo per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti delle famiglie in difficoltà a seguito della crisi.

Si propone una schematizzazione dei principali termini dell'accordo:

EVENTI CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE (arco temporale: 01.01.2009 – 30.06.2012). SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31/07/2012	perdita dell'occupazione, morte, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE	mutui - anche in fase di preammortamento - garantiti da ipoteca su immobili residenziali, accessi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale. NB: anche clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 gg consecutivi mutui esclusi: vedi Documento Tecnico, punto 1 NB: ad es. sono esclusi i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche
VALORE DEL MUTUO EROGATO	fino a 150.000 euro
TETTO DI REDDITO IMPONIBILE	persone fisiche con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui
DURATA DELLA SOSPENSIONE	12 mesi
MODALITÀ DI SOSPENSIONE	sospensione della sola quota capitale (la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie) TASSO APPLICABILE SUL DEBITO RESIDUO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE: tasso contrattuale